



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00199/16

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2016, presentato, in data 31 marzo 2016, dal sig. Matteo Gabrielli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello della LND-C.R. Emilia Romagna, di cui al C.U. n. 36 del 16 marzo u.s, che, a conferma del giudizio di primo grado, ha irrogato la sanzione della squalifica di 10 giornate in capo al ricorrente, per la violazione degli artt. 11, comma 1, e 35, comma 1, punto 1.1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte Sportiva d'Appello nei sensi di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 13 maggio 2016.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Laura Marzano

Depositato in Roma in data 13 maggio 2016.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face